

DELIBERAZIONE 12 LUGLIO 2018 382/2018/R/GAS

APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA DELLA METODOLOGIA TARIFFARIA DELLA SOCIETÀ TAP AG, APPROVATA CON DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ 495/2013/R/GAS

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1027^a riunione del 12 luglio 2018

- Premesso che l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) opera in regime di proroga, ai sensi della legge 64/2018;
- ritenuto il presente provvedimento atto di ordinaria amministrazione, nonché indifferibile e urgente.

VISTI:

- la Direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 (di seguito: Direttiva 73/09);
- il Regolamento 713/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- il Regolamento 715/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009
- il Regolamento (UE) 2016/792 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2016 (di seguito: Regolamento (UE) 2016/792);
- la decisione della Commissione europea del 16 maggio 2013, recante "Exemption of Trans Adriatic Pipeline from the requirements on third party access, tariff regulation and ownership unbundling laid down in Articles 9, 32, 41(6), 41(8) and 41(10) of Directive 2009/73/EC" (prot. Autorità n. 019040, del 23 maggio 2013, di seguito: decisione della Commissione europea del 16 maggio 2013);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- la legge 23 agosto 2004, n. 239, come successivamente modificata e integrata (di seguito: legge 239/04);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e successive modificazioni;
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 13 marzo 2013, recante la concessione di un'esenzione dalla disciplina di accesso ai terzi a favore della società TAP AG (di seguito: decreto di esenzione del 13 marzo 2013);



- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 25 giugno 2013, recante l'integrazione delle richieste della Commissione europea relativamente alla concessione dell'esenzione dalla disciplina di accesso ai terzi a favore di TAP AG (di seguito: decreto di esenzione del 25 giugno 2013);
- la deliberazione dell'Autorità 28 febbraio 2013, 78/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 78/2013/R/gas), recante "Adozione dell'Energy Regulators Joint Opinion on TAP AG's Exemption Application, ai sensi del comma 3.4 delle linee guida dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas approvate con deliberazione 151/2012/R/gas" (di seguito: Joint Opinion);
- la deliberazione dell'Autorità 6 giugno 2013, 249/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 249/2013/R/gas), recante "Recepimento delle integrazioni richieste dalla Commissione Europea in merito *all'Energy Regulators Joint Opinion on TAP AG'S Exemption Application*, adottata con deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 78/2013/R/gas" e il relativo Allegato, costituito dal Paragrafo 4 della Joint Opinion come emendata dalla deliberazione 249/2013R/gas (di seguito: *Final Joint Opinion*);
- la deliberazione dell'Autorità 7 novembre 2013, 495/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 495/2013/R/gas), recante "Verifica e approvazione della metodologia tariffaria predisposta da TAP AG secondo la *Final Joint Opinion* relativa al procedimento di esenzione per il gasdotto TAP;
- la lettera della società TAP AG trasmessa il 22 giugno 2018 (prot. Autorità 19541/2018 (di seguito: lettera 22 giugno 2018) recante una richiesta di modifica della metodologia tariffaria approvata con deliberazione 495/2013/R/gas nonché l'accettazione degli utenti ad accettare le modifiche proposte.

CONSIDERATO CHE:

- ai sensi dell'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 164/00, l'Autorità regola i servizi di trasporto e di dispacciamento del gas naturale, al fine di garantire a tutti gli utenti della rete la libertà di accesso a parità di condizioni, nonché la massima imparzialità e la neutralità nell'erogazione dei medesimi servizi;
- con decreti del 13 marzo 2013 e 25 giugno 2013, il Ministero ha concesso un'esenzione dalla disciplina di accesso ai terzi a favore della società TAP AG, richiamando le condizioni fissate dall'Autorità nella *Final Joint Opinion*;
- tra le diverse condizioni imposte, la *Final Joint Opinion* prevede l'esenzione di TAP AG dalle tariffe regolate, limitatamente ai prodotti *forward-flow*, per tutta la capacità di trasporto del gasdotto (ovvero, sia per la capacità esente da obbligo di TPA sia per quella soggetta a predetto obbligo), per un periodo di 25 anni, ed esclude dall'esenzione i prodotti *reverse-flow*, per i quali prevede, invece, l'applicazione di una tariffa il cui valore non ecceda il 5% del corrispondente prodotto *forward flow*, ai sensi del paragrafo 4.4 della *Final Joint Opinion*;



- inoltre, il paragrafo 4.2, punto 1, della *Final Joint Opinion* ha subordinato il rilascio dell'esenzione dalle tariffe regolate per i prodotti *forward-flow* al rispetto di alcune condizioni, ivi riportate. Più precisamente, tali condizioni prevedono che:
 - a. la metodologia tariffaria applicata da TAP AG sia soggetta all'approvazione congiunta delle Autorità di regolazione;
 - b. la tariffa sia coerente con i principi già formulati nella richiesta di esenzione, tra cui l'unicità della tariffa, a parità di prodotto di capacità, tra la capacità esente da obbligo di TPA e quella non esente;
 - c. la tariffa sia aderente ai costi efficienti, trasparente e non discriminatoria;
 - d. la metodologia tariffaria applicata da TAP AG abbia una struttura tariffaria di tipo *entry-exit*;
 - e. la tariffa sia decrescente a seguito di futuri aumenti della capacità di trasporto impegnata;
 - f. la tariffa tenga conto del diverso livello di rischio associato all'investimento iniziale e a quello di espansione successiva;
- la metodologia tariffaria applicata da TAP AG (di seguito: *TAP Tariff Code*) è stata approvata dall'Autorità con deliberazione 495/2013/R/gas, dall'autorità greca (RAE) con deliberazione 531/2013 e dall'autorità albanese (ERE) con deliberazione 127/2013;
- la società TAP AG, con lettera 22 giugno 2018, ha presentato una richiesta di modifica del *TAP Tariff Code* proponendo:
 - o la sostituzione dell'indice di inflazione di cui alla formula del §2.1 MUICP ("Monetary Union Index of Consumer Prices" come definite nel Council Regulation (EC) No 2494/95 del 23 October 1995) in quanto non più pubblicato; l'indice proposto in sostituzione è l'HICP ("Harmonised Indices of Consumer Prices" definite nel Regolamento (UE) 2016/792) pubblicato da Eurostat;
 - o la correzione della medesima formula (§2.1) in modo da tenere conto degli anni bisestili;
 - o l'allineamento del periodo di ridistribuzione dei proventi d'asta di cui al §5.1 con il termine di ogni anno di calendario, in modo da poter calcolare correttamente le eventuali eccedenze dei ricavi realizzati rispetto al ricavo *target* dell'anno;
- posto che le suddette modifiche hanno un impatto sui contratti in essere, TAP AG ha verificato la disponibilità degli utenti che operano in regime di esenzione ad accettare le modifiche proposte e ne ha dato evidenza alle Autorità (Allegato C).

RITENUTO CHE:

• le modifiche proposte siano in linea coi principi fissati nella *Final Joint Opinion* e precedentemente richiamati ai punti da a) f);



- in particolare, le modifiche non introducano barriere al processo di conferimento di capacità *short term* ed al contempo migliorino l'accuratezza e la trasparenza del *TAP Tariff Code*;
- l'approvazione alle modifiche del *TAP Tariff Code* è condivisa con i regolatori di Albania e Grecia, rispettivamente ERE e RAE;
- la metodologia tariffaria, come emendata dal presente provvedimento, sarà proposta da TAP AG ai propri potenziali utenti al momento dell'offerta di prodotti di capacità e pertanto è necessario mantenere riservati gli <u>Allegati B e C</u> al presente provvedimento

DELIBERA

- 1. di approvare, per quanto di competenza, la proposta di modifica della metodologia tariffaria (*TAP Tariff Code*) presentata dalla società TAP AG con lettera 22 giugno 2018 (*Allegati B* e *C*), come espresso nella decisione congiunta con i regolatori di Albania e Grecia, rispettivamente ERE e RAE (*Allegato A*);
- 2. di trasmettere copia del presente provvedimento al Ministro dello Sviluppo Economico, del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla Commissione europea, a RAE, ad ERE e alla società TAP AG;
- 3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it, ad eccezione degli *Allegati B* e *C*.

12 luglio 2018

IL PRESIDENTE

Guido Bortoni